

N. R.G. 1150/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA****DECRETO**

Il giudice del lavoro

Visto il ricorso ex art. 700 cpc proposto da Sanguglielmo società cooperativa corrente in Tortona SS 10 per Voghera 93/2 inteso ad ottenere - previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento di annullamento del DURC – il ripristino della validità del DURC;

premessso

Il ricorrente deduce:

- che la revoca del DURC ed il conseguente invito a regolarizzare si fonda su asserite irregolarità contributive che però non sono mai state oggetto di specifica contestazione con l'indicazione delle violazioni e degli importi asseritamente dovuti; invero l'INPS può rilevare in sede di procedura DURC solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato senza che il contribuente abbia a ciò tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali;
- che a seguito di specifica richiesta l'INPS aveva precisato che le presunte irregolarità erano dovute a compensazioni indebite effettuate attraverso i versamenti F 24 in data 30.1.2019 – 27.2.2019 – 27.3.2019;
- che tuttavia tali affermazioni dell'INPS non trovavano riscontro in alcun verbale di accertamento o avviso di addebito o comunque in un provvedimento di qualsiasi altra attività: trattasi in sostanza di mere affermazioni da parte dell'ente previdenziale;
- che inoltre in base all'art. 7 comma 3 DM 24 ottobre 2007 l'irregolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC non può essere dichiarata prima che sia decorso il termine di 15 giorni dall'invio dell'invito a regolarizzare; nella specie la revoca del DURC è avvenuta prima dell'invito alla società di regolarizzare la propria posizione contributiva;
- che sussisteva il periculum in mora perché in mancanza del DURC la società non poteva partecipare a gare di appalto né ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori con conseguenze irreparabili per la prosecuzione dell'attività e per il mantenimento dei posti di lavoro.

L'INPS eccepisce:

- il difetto di giurisdizione non potendo il giudice adito condannare l'ente ad un



facere (legge n. 2264 del 18659) e segnatamente al rilascio di un durc positivo;

- il mancato versamento di una parte residua di contributi nonché l'illegittima compensazione dei contributi dovuti con crediti tributari anche di altri soggetti.

L'INAIL sostiene:

- il difetto di interesse ad agire siccome alla data di presentazione del ricorso esisteva per l'INAIL un durc positivo; soltanto per il periodo successivo non può essere rilasciato analogo durc in quanto è sopravvenuta un'inadempienza della società.

Osserva

Preliminarmente occorre far chiarezza sull'azione di merito che la parte intenderebbe instaurare e rispetto alla quale è strumentale la misura cautelare richiesta.

Dal senso complessivo del ricorso emerge che la futura causa di merito avrà ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di annullamento del DURC del 12.7.2019 con conseguente condanna dell'INPS al rilascio di tale documento.

Va sottolineato che la presente causa appartiene alla giurisdizione ordinaria in ragione, anzitutto, della natura del d.u.r.c., quale atto rientrante le dichiarazioni di scienza, assistite da pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., e facenti prova fino a querela di falso. Peraltro, la giurisdizione ordinaria si ricava dal principio di diritto, espresso dalla sentenza n. 8 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 4 maggio 2012, secondo cui *“la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”*.

Da tale principio, dunque, deriverebbe il corollario per cui gli eventuali errori contenuti nel d.u.r.c. incidono su situazioni giuridiche di diritto soggettivo e, data l'attinenza al rapporto contributivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario con gli appositi strumenti messi a disposizione dall'ordinamento (querela di falso o giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Come affermato dalla Suprema Corte il giudice amministrativo ne conosce solo incidentalmente e senza efficacia di giudicato nei rapporti interni (cioè nel rapporto previdenziale) nell'ambito della giurisdizione per materia del quale è investito relativamente alle controversie in tema di appalti soggetti a procedure di evidenza pubblica, ai fini del sindacato sulla legittimazione a partecipare e ad impugnare (Cass. 8117/2017).

Pertanto il giudizio con cui si contesta l'illegittimità dell'annullamento del durc attiene alla tutela di un diritto soggettivo e segnatamente ad una corretta attestazione da parte dell'INPS circa la posizione contributiva.

Questo giudice non condivide l'assunto secondo cui l'annullamento del durc può avvenire solo per inadempienze che l'INPS abbia già formalmente accertato e comunicato all'interessato.

Sostiene il ricorrente che in mancanza di un preventivo accertamento sarebbe



precluso all'interessato ogni difesa.

Tale affermazione non appare corretta in quanto avverso la revoca e/o annullamento del durc l'interessato può adire il giudice – come è avvenuto nel caso in esame – e far valere nel relativo giudizio le proprie difese.

Non corrisponde poi a verità che l'INPS non abbia concesso il termine di legge per consentire la regolarizzazione della posizione contributiva.

Infatti in data 1.10.2019 e 16.10.2019 l'INPS ha trasmesso un invito alla regolarizzazione della posizione debitoria *“nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente comunicazione”* con l'avvertimento che *“l'assenza del pagamento comporterà la definizione del documento con esito non regolare per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata”*.

Ciò premesso si osserva che risulta documentalmente provato – e comunque la circostanza non è contestata dalla ricorrente che sul punto non ha svolto difese – che l'estinzione del debito contributivo è avvenuto mediante compensazione con crediti tributari di altri soggetti.

Orbene l'art. 17 comma 1 d.lgs 9 luglio 1997 n. 241 ha reso possibile la compensazione detta **“orizzontale”**, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS).

I crediti “compensabili”, non chiesti a rimborso, devono tuttavia risultare da dichiarazioni e denunce periodiche. La compensazione orizzontale può avvenire senza nessun vincolo di priorità e potrà perciò riguardare:

1. imposte diverse nell'ambito dello stesso ente
2. versamenti dovuti ad un ente e crediti vantati nei confronti di un altro.

Perché operi la compensazione deve tuttavia trattarsi di debiti e crediti facenti capo allo stesso soggetto (art. 1241 c.c.).

Nel caso che ne occupa sono stati compensati debiti contributivi della ricorrente con crediti fiscali di altri soggetti.

Va comunque rilevato che l'art. 8 L. 212/2000 ammette l'accollo del debito d'imposta altrui.

In buona sostanza, il debito tributario oggetto di accollo viene estinto utilizzando in compensazione i crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario.

A prescindere dal fatto che per il futuro il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede espressamente il divieto di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti dell'accollante, va tuttavia rilevato che ai sensi dell'art. 1273 c.c. perché l'accollo sia vincolante per il creditore occorre che lo stesso *“aderisca alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”*.

Nel caso che ne occupa non è stata fornita prova alcuna dell'accollo – con conseguente impossibilità dell'ente di aderirvi - e quindi la successiva compensazione deve ritenersi illegittima.

Alla luce delle pregresse argomentazioni deve escludersi il fumus boni iuris del diritto azionato con conseguente rigetto del ricorso.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e dell'assenza di un



univoco indirizzo giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ex art. 700 cpc proposto da Sanguglielmo società cooperativa corrente in Tortona SS 10 per Voghera 93/2;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;

Alessandria 8 novembre 2019

Il giudice del lavoro
(Pierluigi Mela)

